PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessore all'Agricoltura, Foreste, Turismo e Promozione

38122 Trento – Via Romagnosi, 9 – Centro Europa
Tel. 0461-496572 Fax 0461-496571
e mail: ass.agriforesteturismo@provincia.tn.it

Trento, - 9 MAR 2012
Prot. PAT/RFA031/146623

Preg.mo Signore
Roberto Bombarda
Gruppo consiliare
Verdi e Democratici del Trentino
Via Torre Verde 18
38122 TRENTO

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno Dorigatti
Presidente
Consiglio provinciale
Via Manci 27
38122 TRENTO

Preg.mo Signore
Lorenzo Dellai
Presidente
Provincia autonoma di Trento
SEDE

Oggetto: interrogazione n. 2177.

In riscontro all'interrogazione indicata in oggetto, per quanto compete allo scrivente Assessorato e con riferimento agli aspetti di diretta competenza della Provincia comunico quanto segue.

I fatti denunciati dall'Associazione Mountain Wilderness non sono a conoscenza dello scrivente Assessorato.

Si segnala d'altronde che con deliberazione n. 2902 del 23 dicembre 2011 la Giunta provinciale ha dato atto che l'intesa (espressa ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" – finalizzata al rinnovo da parte dello Stato a favore della società Funivie Tofane e Marmolada S.p.A. con sede in Cortina d'Ampezzo (BL), della concessione funiviaria in servizio pubblico, seggiovia "Passo Fedaia (2059) – Sass del Mul (2617)", la cui stazione di partenza è situata nel territorio del Comune di Rocca Pietore in provincia di Belluno, mentre la stazione di arrivo e situata nel comune di Canazei in provincia di Trento) è subordinata alla proroga della concessione per la durata massima di un anno, fino alla data quindi del 31 dicembre 2012.

Inoltre è stato dato atto che a decorrere dalla medesima data, anche in assenza del programma previsto dall'articolo 28 del Piano Urbanistico Provinciale (legge provinciale 27 maggio 2008 n. 5), si applicano le disposizioni dell'articolo 22 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, relativamente agli obblighi di ripristino ambientale.

Infatti, il Piano Urbanistico Provinciale prevede, all'articolo 28, comma 5, delle norme di attuazione che "La Giunta provinciale approva, per i ghiacciai interessati, un programma volto a definire gli interventi ammissibili ai fini delle lettere b) e c) del comma 4, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) deve essere garantita l'integrità strutturale del ghiacciaio, anche con riguardo alla pratica dello sci;

b) le misure di razionalizzazione e gli interventi di valorizzazione devono garantire un miglioramento ambientale e paesaggistico."

La richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimersi a favore di una concessione di esercizio pubblico che si estendesse fino alla scadenza della vita tecnica dell'impianto (27 maggio 2018), non è stata presa in considerazione dalla Giunta provinciale. Essendo la situazione infrastrutturale della Marmolada vincolata alle determinazioni che saranno prese con il programma previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 5/2008, le concessioni funiviarie esistenti nella zona e appartenenti a diverse società devono essere considerate con il medesimo grado di rilevanza.

Allo scopo la Provincia, in attesa della definizione del programma, ha promosso un temporaneo rinnovo delle concessioni per un ulteriore periodo di un anno anche con riferimento agli impianti sul versante trentino. Tale proposito è di fatto già stato realizzato concedendo alla società Funivie Fedaia S.r.l. il rinnovo della concessione M 57 m "Fedaia – Pian dei Fiacconi" fino alla data del 31 dicembre 2012, come risulta dalla determinazione del dirigente del Servizio Impianti a fune numero n. 44 del 24 novembre 2011.

Distinti saluti.

- Tiziano Mellarini –